



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.27

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione misure di razionalizzazione

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** e minuti **dodici** nella sala delle adunanze in Municipio di Canneto Pavese, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'assemblea, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brega Enrica	Sì
2. Panizzari Francesca	Sì
3. Bardoneschi Maria Pia	Sì
4. Cagnoni Marta	Sì
5. Colombi Marino	Sì
6. Gorini Alice	No
7. Pietranera Alessandro	Sì
8. Tosi Carlo	No
9. Vercesi Alberto	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Dott. ESPOSITO GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BREGA ENRICA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione misure di razionalizzazione

Il segretario illustra l'argomento all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per **"partecipazione"**: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per **"società"**: società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per **"partecipazione indiretta"**: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per **"controllo"**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche

relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

PRESO ATTO CHE, in particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che, oltre alle società del Piano di cui in allegato, l'Unione partecipa anche alla società Gal Oltrepo' Pavese Srl che però è stata costituita il 29/09/2016 e, quindi, oltre la data di rilevazione fissata dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 alla data di entrata in vigore dello stesso ovvero il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Unione competenti;

VISTE le istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del tesoro del Ministero economia e Finanze redatte il 27 giugno 2017 e disponibili sul sito internet dello stesso in uno con le schede di rilevazione e la documentazione esplicativa;

VISTE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, emanate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR nell'adunanza del 19 luglio 2017, con cui, al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, è stato diffuso un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria, del Portale tesoro del MEF;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

ATTESO che in data 28 agosto 2015 l'assemblea straordinaria della società RICCAGIOIA SCPA ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società e metterla in liquidazione con effetto a norma di legge dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, e nominando un solo liquidatore nella persona del signor Giuseppe Chiappalone;

RITENUTO che non vi sono partecipazioni da alienare ma che nel Piano vengono comunque individuate misure di razionalizzazione consistenti sostanzialmente nella fusione tra le tre società partecipate di seguito elencate:

BRONI-STRADELLA S.p.A.
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

e nell'completamento della procedura di liquidazione volontaria di Riccagioia Scpa in liquidazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Unione non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei

diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio/Assemblea n. 6 del 30.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni che saranno oggetto di fusione entro il 31/12/2017:

BRONI-STRADELLA S.p.A.
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

III. di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

IV. di incaricare i competenti uffici dell'Unione di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

V. di demandare alla Giunta dell'Unione il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall'Unione;

VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BREGA ENRICA

Il Segretario
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 250 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, li 11 OTT. 2017

Il Responsabile del Servizio
F.to : COLOMBI SANDRA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva in data 28-set-2017

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 11 OTT. 2017



Il Segretario
Dott. ESPOSITO GIUSEPPE



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

Delibera Consiglio dell'Unione N.27 del 28/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione misure di razionalizzazione

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono in data 28/09/2017 ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
CONTABILE	Favorevole	F.to:Casella Maria Rosa	
TECNICO - Segretario	Favorevole	F.to:Esposito Dr. Giuseppe	